Rassegna di diritto civile

diretta da Pietro Perlingieri

Diego Corapi

Lo studio e l'insegnamento del diritto privato comparato nelle Università italiane

estratto dal n. 2/86

Edizioni Scientifiche Italiane

Rivista di diritto civile, pubblicazione trimestrale
diretta da Pietro Perlingieri

edita con la collaborazione scientifica della Scuola di perfezionamento
in diritto civile dell'Università di Camerino.

Curatori della rubrica « Esperienze straniere e comparate »: GIOVANNI CRISCUOLI, DIEGO CORAPI, ROBERTO PARDOLESI, PASQUALE STANZIONE; curatore della rubrica « Commenti alla giurisprudenza »: FRANCESCO RUSCELLO; curatori della rubrica « Schede bibliografiche » per la sezione Recensioni e segnalazioni: VITO RIZZO e per la sezione Abstracts: GUIDO BISCONTINI; curatore della rubrica « Cronache ed attualità »: PASQUALE STANZIONE; curatore della rubrica « Quadrangolo »: GIOVANNI CRISCUOLI; curatore della rubrica « Osservatorio legislativo »: LELIO BARBIERA.
In redazione a Camerino: IVANA CENSI e SILVANA SANTORO.
Coordinamento: ROSARIA ARPENTI.

I lavori pubblicati in questo numero sono di: G. BENEDETTI, ord. ist. dir. priv. univ. Roma, La Sapienza; G. BISCONTINI, ass. dir. civ. univ. Camerino; C. BOTTA, Dipartimento dir. econ. univ. Napoli; E. BRIGANTI, ass. ist. dir. priv. univ. Napoli; F. D. BUSNELLI, ord. ist. dir. priv. univ. Pisa; V. E. CANTELMO, ass. ist. dir. priv. univ. Camerino; E. CAPOBIANCO, ist. dir. priv. univ. Bari; F. CASUCCI, dr; D. CORAPI, ord. dir. priv. comp. univ. Roma, Tor Vergata; M. V. COZZI, ricercatore dir. comm. univ. Teramo; M. D'AMBROSIO, magistrato (Roma); P. D'AMICO, ass. dir. fam. univ. Siena; C. DE CICCO, dr; A. DE CUPIS, ord. dir. civ. univ. Roma, La Sapienza; A. DEL FANTE, ricercatore ist. dir. priv. univ. Camerino; F. DE SIMONE, ricercatore ist. dir. priv. univ. Napoli; F. DONADONO, dr; V. DONATO, dr; R. FAVALE, borsista dottorato di ricerca univ. Camerino; A. FLAMINI, ass. dir. econ. univ. Camerino; F. GALGANO, ord. dir. civ. univ. Bologna; F. GAZZONI, ord. ist. dir. priv. univ. Roma, Tor Vergata; B. GRASSO, ord. dir. agr. univ. Napoli; F. GUERRERA, dr; N. IRTI, ord. ist. dir. priv. univ. Roma, La Sapienza; G. LA ROCCA, ist. dir. priv. univ. Cagliari; C. LICINI, notaio (Camerino); D. MANTUCCI, dr; G. NAPOLITANO, ass. dir. lav. univ. Camerino; M. A. NICCOLI, ist. dir. priv. univ. Salerno; E. PAGANO, ass. dir. intern. priv. univ. Napoli; R. PANE, ricercatore dir. fam. univ. Napoli; S. P. PANUNZIO, ord. dir. cost. univ. Roma, Tor Vergata; P. PERLINGIERI, ord. dir. civ. univ. Napoli; S. POLISICCHIO, dr; A. PRINCIPE, ricercatore dir. comm. univ. Salerno; P. RESCIGNO, ord. dir. civ. univ. Roma, La Sapienza; V. RIZZO, ass. ist. dir. priv. univ. Camerino; C. ROMANO, ord. med. leg. e assic. univ. Napoli; G. ROMANO, borsista dottorato di ricerca univ. Camerino; F. RUSCELLO, ricercatore ist. dir. priv. univ. Camerino; F. SALVO, dr; S. SICA, ist. dir. priv. univ. Salerno; M. A. URCIUOLI, borsista dottorato di ricerca univ. Camerino; P. VITUCCI, ord. ist. dir. priv. univ. Roma, La Sapienza.

Lo studio e l'insegnamento del diritto privato comparato nelle Università italiane *

Prendo la parola con emozione, perché oggi è la prima volta che torno a parlare in questa Università, dove sono stato docente (di diritto commerciale) per ben nove anni: dalla nascita della Facoltà di Economia e Commercio il 1° novembre 1970 fino al 31 ottobre 1980 quando sono passato alla cattedra di Diritto privato comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli. Sono particolarmente lieto di essere qui di nuovo e ringrazio l'amico Pasquale Stanzione, che promuovendo questo incontro me ne ha dato l'occasione.

Al di là di questo aspetto strettamente personale, il riferimento autobiografico può essere un esempio per illustrare il tema in discussione e cioè il significato dello studio del diritto comparato e del suo insegnamento nelle Università italiane di oggi. Io ho studiato e insegnato sempre il diritto commerciale, eppure a un certo punto della mia vita di studioso sono passato allo studio e all'insegnamento del diritto privato comparato. Orbene — questo è l'aspetto interessante della vicenda che desidero segnalare — questo passaggio ha costituito per me soltanto una evoluzione naturale, perché tradizionalmente e in particolare nell'ultimo ventennio lo studio del diritto commerciale viene svolto con un'impostazione di carattere comparatistico.

Il diritto commerciale, forse piú di altre materie, esige la comparazione con gli altri ordinamenti, perché la sua posizione di strumento per i traffici — strumento per la vita economica — è indirettamente (direi concretamente e immediatamente) in contatto con l'esperienza degli altri paesi. Già nel diritto romano, il diritto commerciale era espressione dello *ius gentium*. Con la riscoperta del diritto nell'Italia medievale e con gli sviluppi europei nell'età rinascimentale e moderna, il diritto commerciale (la *lex mercatoria*) rinasce come diritto naturalmente transnazionale. Erede degno di questa tradizione è, nel nostro tempo, un com-

* Relazione al Seminario di studi svoltosi presso l'Università di Salerno il 2 aprile 1984. Le altre relazioni sono state presentate da Pietro Perlingieri e Roberto Pardolesi. Ha coordinato i lavori Pasquale Stanzione.

mercialista nella scuola italiana, Tullio Ascarelli, che, infatti, ha insegnato non solo il diritto commerciale ma anche il diritto comparato e lo ha insegnato non solo in Italia ma anche in Università straniere [1].

Al di là di queste vicende storiche, che riguardano strettamente le discipline commercialistiche, di diritto comparato o meglio di metodologia comparata si parla in tutti i settori del diritto privato [2]. È una situazione tipica: pensate al *bourgeois gentilhomme* di Molière, che faceva prosa tutti i giorni ma non sapeva di farla; ecco, il privatista fa del diritto comparato, anche quando non sa di farlo. Questo mi sembra anche il senso dell'intervento che mi ha preceduto dell'amico Pardolesi: il futuro del diritto privato comparato è nella sua sommersione, nella sua compenetrazione in tutte le branche del diritto privato.

Perché il privatista fa della comparazione? Ma perché lo studio dell'esperienza giuridica non può restringersi al solo ordinamento statuale vigente in un paese. Il semplice riferimento storico è già comparazione: si parla in questo caso di comparazione diacronica piuttosto che sincronica, cioè comparazione in tempi diversi, tra quello che è successo ieri o l'altro ieri e quello che succede oggi. Il diritto comparato può avere, invece, anche ad oggetto la comparazione fra vari ordinamenti nella stessa epoca, nello stesso momento del tempo [3].

Basta pensare all'importanza dello studio del diritto romano per la formazione del privatista e del giurista in genere nel nostro paese, per capire cosa rappresenti una base di comparazione storica per l'acquisto di una sicura metodologia giuridica. Ad esempio, i problemi della disciplina della proprietà e dei diritti reali, ovvero della compravendita,

[1] Ascarelli dedicò il volume *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione* (Milano 1952) che raccoglie i suoi saggi piú importanti in materia (tra cui fondamentale *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*) « ai professori della facoltà giuridica dell'Università di San Paolo che mi accolsero, esule, come collega ». Tra gli interpreti della tradizione comparatistica del diritto commerciale si possono oggi annoverare Piero Verrucoli, Guido Rossi, Ariberto Mignoli, Giorgio Bernini e Federico Martorano.

[2] Lo stesso può dirsi delle altre branche del diritto. Si pensi, ad esempio, ai fondamentali contributi che al diritto processuale ha portato l'opera di Mauro Cappelletti. Dallo sviluppo dei metodi comparatistici in tutte le branche del diritto nasce l'idea della *International Encyclopaedia of Comparative Law* in 17 volumi, sotto la direzione di K. Zweigert, la cui pubblicazione è iniziata nel 1971.

[3] Sull'oggetto della comparazione e sul falso problema dei suoi scopi rinvio alle illuminanti considerazioni di R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1980. Sul tema si vedano anche le riflessioni di M. Rotondi in molti momenti del suo fecondo lavoro, raccolti nel volume *Studi di diritto comparato e teoria generale*, Padova 1972, e quelle di un notevole gruppo di studiosi raccolte da Id. nel volume *But et méthodes du droit comparé*, Padova, 1973.

della causa, della struttura e delle vicende di questo contratto nel nostro ordinamento si comprendono meglio se si è studiata la compravendita nel diritto romano[4]. O ancora: il matrimonio, gli istituti giuridici della famiglia si comprendono meglio, anche rispetto alle tendenze di riforma ed anche rispetto a quelli che sono i necessari riferimenti di carattere sociologico, economico o *lato sensu* politico, in un quadro tratteggiato con un'impostazione comparatistica fra diversi sistemi.

Tutto questo è ormai ovvio e nessuno osa piú disconoscerlo. Quando i comparatisti si trovano a discutere di questi problemi, di solito sono circondati dalla massima comprensione verbale. Nessuno mai si sogna, in nessuna Facoltà italiana, di negare l'importanza del diritto privato comparato o della comparazione in genere: anzi le parole di ossequio all'importanza di questi studi si sprecano (in inglese questo si chiama *lip service*). In effetti ciò finisce per insospettire e a ragione, perché questo ossequio verbale nasconde spesso la difficoltà di riconoscere il vero peso specifico che può avere una ricerca comparatistica nello studio di determinati istituti giuridici del diritto privato. La difficoltà è data dal fatto che il nostro ordinamento attuale, pur se vive una fase di grande evoluzione (iniziata con la costituzione della Repubblica: punto di riferimento temporale convenzionale, ma di grande significato politico), resta un ordinamento radicato nella tradizione propria dei diritti continentali, cioè propria dell'Italia, della Francia, della Germania, della Spagna. Come è noto, secondo questa tradizione — a partire dall'età della codificazione e del positivismo giuridico — fonti del diritto sono solo quelle formalmente sancite come tali dalla legge stessa. In Italia non si riconoscono altre fonti formali se non quelle indicate nell'art. 1 delle preleggi, anche gli usi sono riconosciuti come fonte di diritto solo in quanto ciò è sanzito espressamente nella stessa norma di legge. Un sistema di questo tipo è un sistema « chiuso », nel senso che la interpretazione giuridica, gli stessi modi del pensiero giuridico tendono ad un dogmatismo, che è alimentato dai soli elementi interni al sistema stesso.

Naturalmente, si tratta solo di una linea di tendenza, che non arriva mai alle estreme conseguenze: la presenza di altri fattori nella formazione del diritto non può essere totalmente negata, ma il riconoscimento della loro fondamentale importanza viene ostacolato.

[4] Tra i comparatisti e gli studiosi di diritto romano c'è dunque un fecondo dialogo e, talvolta, un'osmosi, come nel caso di Giovanni Pugliese, che ha contribuito alla comparazione con importanti studi in materia di proprietà e *property* (tra cui la voce nella *International Encyclopaedia*, cit.) ed è passato di recente dall'insegnamento del diritto romano a quello del diritto privato comparato.

Orbene, per una sorta di ironia della storia, che già Pardolesi ha qui illustrato con la sua consueta *verve*, il diritto comparato è nato proprio come frutto di questa tendenza. Di diritto comparato, anzi piú esattamente di « legislazione » comparata (e il termine non è casuale) si comincia a parlare proprio nell'Ottocento, quando cioè piú forte è la spinta degli studiosi e degli operatori del diritto a chiudere la loro ricerca nell'àmbito del singolo ordinamento positivo. Allora effettivamente la comparazione diventa comparazione tra legislazioni, comparazione tra ordinamenti che sono però concepiti come altrettante scatole ognuna separata dall'altra: lo studio di un altro ordinamento ha rilievo soprattutto culturale, è un po' come lo studio della fauna di un altro paese.

Nel secondo dopoguerra, quando piú pressante si fa il confronto con gli istituti giuridici del mondo anglosassone, cioè con la *common law*, si ha un decisivo cambiamento di prospettiva negli studi comparatistici. Come mai questo avviene? Probabilmente, oltre alle intuibili ragioni di carattere economico e politico (l'enorme peso acquistato dagli USA in questo periodo), ciò è dovuto anche ad una ragione di carattere piú specificamente giuridico: la rinnovata coscienza dell'insufficienza del giuspositivismo. Il confronto con i sistemi anglosassoni che hanno una impostazione radicalmente diversa delle fonti del diritto (sistemi cc.dd. « aperti » ovvero di diritto giurisprudenziale), diviene dunque ancor piú stimolante [5].

Questo confronto, cui si dedicano gran parte dei comparatisti attuali, attiene, infatti, allo « specifico » giuridico dei singoli istituti. La compa-

[5] Accadde cosí che G. Gorla, studioso di diritto civile di formazione dogmatico-concettualistica spinto da affioranti inquietudini culturali (*L'interpretazione del diritto*, Milano, 1941; *Il sentimento del diritto soggettivo in A. de Tocqueville*, Pavia, 1948; *Commento a Tocqueville. « L'idea dei diritti »*, Milano, 1948) si tuffò nel mondo della *common law*, per riemergerne con la concezione aperta e antidogmatica espressa nelle sue indagini sul contratto (*Il contratto*, Milano, 1955) e sul ruolo della giurisprudenza come fattore o fonte sostanziale del diritto (i saggi sono stati raccolti a cura di due studiosi piú vicini a Gorla, M. Lupoi e L. Moccia nel volume *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981). Questa emblematica vicenda intellettuale del nostro maestro, è da lui rievocata nell'*Introduzione* al volume da ultimo citato, la quale reca appunto il titolo *Ricordi della carriera di un comparatista.* Assai interessante è stata anche l'opera di A. P. Sereni, di cui si veda la raccolta *Studi di diritto comparato*, I, *Il diritto degli Stati Uniti*, Milano, 1956. Un civilista che oggi con grande passione percorre i sentieri della *common law* (o del *common law* al maschile come lui ritiene preferibile indicare) è G. Criscuoli, di cui si ricorda il volume *Introduzione al diritto inglese*, I, *Le fonti*, Milano, 1981. Contributi assai stimolanti in tema di contratto e di responsabilità civile, rivisitata con strumenti aperti agli apporti della *common law* sono giunti da S. Rodotà e dalla scuola genovese (G. Alpa e M. Bessone — spesso operanti insieme — ed E. Roppo).

a questa sentenza, il linguaggio, la terminologia, la procedura sono molto diverse [7].

Ecco perché la comparazione giuridica in questo caso riesce a mettere in luce lo « specifico » giuridico dei diversi ordinamenti posti a raffronto ed ecco perché il suo rilievo è maggiore.

Oltre all'impulso ricevuto dallo studio della *common law*, la scuola dei comparatisti italiani ha avuto anche sviluppi in altri settori, come ha ricordato Pasquale Stanzione nell'introduzione a questo seminario, e studiosi italiani di prim'ordine si dedicano all'analisi dei sistemi dei paesi socialisti [8], dei paesi musulmani e di quelli emergenti o in via di sviluppo. Di qui un fiorire di ricerche altamente specializzate, che per comodità, riconduciamo tutte sotto l'etichetta del diritto comparato.

Fino a che punto queste ricerche abbiano metodi e finalità omogenee non è stato, in realtà, ancora chiarito. Alcune di esse sono soltanto studi di diritto straniero, con scarsi apporti alla comparazione vera e propria. Altre perseguono fini piú chiaramente comparatistici, raffrontando uno o piú istituti.

La necessità di doversi rendere conto di tutto questo movimento di studi e ricerche rende piú acuto il dilemma di fondo dello studio e dell'insegnamento del diritto privato comparato: si può configurarlo come una disciplina distinta oppure la comparazione è soltanto un metodo di studio del diritto in generale e del diritto privato in particolare?

Questo dilemma, tuttora irrisolto, condiziona tutta l'organizzazione della ricerca e della didattica delle nostre Facoltà giuridiche, a cominciare dai piani di studio: si deve prevedere un insegnamento specialistico (e facoltativo) « diritto privato comparato » oppure un insegnamento di carattere generale (e obbligatorio) di « grandi sistemi » o di « sistemi giuridici comparati » e poi lasciare che la metodologia comparatistica venga spiegata e applicata nelle singole materie? [9].

[7] Di grande utilità per un approccio alla *common law*, al suo linguaggio e ai suoi termini che non trovano esatto corrispondente nel nostro vocabolario giuridico è l'*Oxford Companion to Law* di D. M. Walker, Oxford, 1980 e — con stimolanti riferimenti comparatistici al nostro sistema — il *Dizionario giuridico inglese-italiano* di F. De Franchis, Milano, 1984.

[8] Uno dei primi fondamentali lavori in questo settore è *L'impresa nel diritto sovietico* di G. Crespi Reghizzi, Padova, 1967.

[9] L'opera classica di « sistemi giuridici comparati » è di R. David, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, trad. it. della 3ª ed., Padova, 1980. L'opera è ora giunta alla ottava edizione, redatta in collaborazione con Camille Jauffret Spinosi e pubblicata a Parigi nel 1982. Per la ricostruzione dell'itinerario intellettuale che ha portato l'illustre studioso alla sua opera si veda l'autobiografia di Id., *Les avatars d'un comparatiste*, Paris, 1982 (un capitolo è stato pubblicato in *Foro it.*, 1983, V, c. 121, con il

Anche nell'organizzazione degli spazi delle Università, Facoltà e Dipartimenti si ripropone il dilemma: dobbiamo creare istituti e biblioteche separate per il diritto privato comparato o per il diritto comparato *tout court?* dove, ad esempio, dobbiamo classificare un libro sul diritto delle società in Inghilterra (la *Company Law*), nel diritto commerciale o nel diritto comparato?

Il traguardo cui il diritto privato comparato e piú in generale il diritto comparato deve tendere, è probabilmente quello della propria scomparsa. A ciò si può arrivare, però, solo se e quando la metodologia comparatistica, lo spirito della comparazione sia compenetrato nello studio di ogni singola materia, rendendo cosí superfluo lo studio e gli insegnamenti di diritto comparato come materie specialistiche a sé stanti.

Sarà, invero, un cambiamento fondamentale del nostro modo di intendere il diritto che si verificherà, però, solo quando saranno cambiate le istituzioni fondamentali della nostra società. Ipotizzare la scomparsa o meglio l'assorbimento definitivo del diritto privato comparato significa ipotizzare la scomparsa anche di ciò che ha reso necessario il suo sviluppo, cioè il superamento della concezione dell'ordinamento giuridico statuale come ordinamento « chiuso » e autosufficiente e, quindi, l'abolizione della separazione rigida tra i diversi ordinamenti giuridici statuali con il ritorno a qualcosa di analogo a quello *ius commune*, che circolava liberamente in Europa fino all'epoca della codificazione e del nazionalismo giuridico [10].

titolo *Il diritto comparato e il suo insegnamento*). Importante e completo è il lavoro di K. Zweigert e H. Kötz, *Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts*, in due volumi: I, *Grundlagen* (1971) e II, *Institutionen* (1969), Tübingen. L'opera è stata pubblicata nel 1977 nella traduzione in inglese di Tony Weir. Una sintesi efficace è nel lavoro di M. A. Glendon, M. W. Gordon, C. Osakwe, *Legal Traditions in a Nutshell*, St. Paul Minn., 1982.

[10] Sul punto gli studi piú recenti di G. Gorla, raccolti nel volume *Diritto comparato e diritto comune europeo*, cit. e il saggio *Il diritto comparato in Italia e nel « mondo occidentale » e una introduzione al dialogo « Civil Law - Common Law »*, Milano, 1983 che rielabora la relazione svolta al Congresso del 1981 a Taormina su « Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia ». Le indagini di Gorla giungono al risultato di una sostanziale riconduzione anche dell'esperienza inglese allo *jus commune* europeo e, quindi, prospettano la possibilità di una ricomposizione di quella unità del diritto europeo. Per un riesame delle effettive differenze tra le due *legal traditions* presenti nella civiltà occidentale dal punto di vista che riconosce « provocatorio » del successo del giurista, quale loro minimo comune denominatore è proposto da A. Gambaro, *Il successo del giurista*, in *Foro it.*, 1983, V, c. 85. Riflessioni e richiami nella stessa prospetiva piú ampia di R. Sacco del diritto comparato quale strumento di conoscenza piuttosto che di educazione giuridica o di riforma sono presentati invece da A. Gambaro, in *Alcune novità in materia di comparazione giuridica*, in *Riv. dir. com.*, 1980, I, p. 297.

Se questo si verificherà, allora il rintracciare nell'esperienza di un sistema gli elementi che lo accomunano all'esperienza degli altri sistemi non sarà piú soltanto un utile fatto di approfondimento culturale, ma sarà un necessario momento di analisi dell'esperienza di quell'ordinamento.

Se è vero che siamo ancora piuttosto lontani da questa meta, è altresí vero che l'evoluzione dei nostri ordinamenti ha imboccato decisamente la strada per arrivarci.

Chi vivrà, vedrà. Per tornare alle prospettive attuali, vorrei riferire sulle iniziative e programmi in corso nel nostro settore.

In Italia esiste un'associazione tra gli studiosi di diritto comparato (non solo privatisti, ma di tutte le branche del sistema), che si occupa particolarmente di questi problemi ed ha pensato, perciò, di dedicare il convegno di studi, che si terrà l'anno prossimo a Palermo all'« Iinsegnamento del diritto comparato » [11].

L'idea è quella di esaminare le diverse esigenze di questo tipo di insegnamento oggi in Italia, di mettere a fuoco i rapporti tra lo studio del diritto comparato e quello delle altre discipline giuridiche (in particolare diritto privato, diritto pubblico, diritto internazionale), storiche, economiche e politiche e il peso che può avere un insegnamento del diritto comparato nella formazione degli studiosi di scienze umane. Si avrà

[11] L'Associazione italiana di Diritto comparato (AIDC) costituita nel 1960 per iniziativa di Vincenzo Arangio Ruiz, che ne fu il primo presidente, Gino Gorla e Mario Rotondi, e che raccoglie oggi piú di duecento soci, è il comitato nazionale italiano della « Association Internationale des Sciences Juridiques » e corrispondente della « Académie Internationale de Droit Comparé » di Parigi. In questa veste, l'AIDC ha curato la partecipazione italiana ai congressi internazionali di diritto comparato che vengono tenuti ogni quattro anni (nel 1962 ad Amburgo, nel 1966 ad Uppsala, nel 1970 a Pescara, nel 1974 a Teheran, nel 1978 a Budapest e nel 1982 a Caracas) ed ha raccolto in volumi i contributi presentati in quelle sedi su tutti o quasi tutti i molteplici temi prescelti per tali congressi (in genere circa 40). Questi volumi, editi in inglese e/o francese, rappresentano dunque una *summa* del diritto italiano nei diversi settori considerati. Inoltre, l'AIDC organizza, con cadenza biennale, un colloquio o convegno nazionale di diritto comparato, stimolando la partecipazione di studiosi (soprattutto dei piú giovani) su temi di generale interesse. A Genova nel 1971, a Padova nel 1973, a Salerno nel 1975, a Camerino nel 1977, a Torino nel 1979, a Firenze nel 1981, a Bari nel 1983 e il prossimo sarà appunto a Palermo nel 1985. A partire da quelli di Salerno i lavori di tali colloqui sono stati raccolti in volume: *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato*, Milano, 1976; *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di relazione nella pratica commerciale - profili comparatistici*, Milano, 1978; *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980; *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano, 1982; *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Milano, 1985. L'AIDC si occupa, poi, della promozione in generale degli studi comparatistici del diritto in Italia.

poi anche l'occasione di una sorta di censimento del diritto comparato nelle nostre Università oggi e un confronto tra i diversi programmi e metodi di insegnamento.

Uno dei problemi piú delicati, che saranno certamente esaminati in quella sede, è l'articolazione dell'insegnamento del diritto privato comparato in uno o piú anni di corso. La necessità di svolgere in un solo anno sia l'insegnamento delle nozioni fondamentali della c.d. macro-comparazione o comparazione a livello di grandi sistemi giuridici e sia un esperimento di ricerca c.d. micro-comparata in un settore determinato (es. il contratto, le società, la responsabilità da fatto illecito) comporta una eccessiva compressione. In molte Facoltà, invece, l'insegnamento è ripartito in due anni di corso.

Siano uno o due gli anni di corso, il diritto privato comparato finisce cosí per prendersi carico del problema, all'attenzione oggi dei privatisti, dei modi e tempi dell'insegnamento delle nozioni fondamentali del diritto [12]. Tradizionalmente è l'insegnamento delle istituzioni di diritto privato, visto come cuore del nostro sistema, che prevede anche un'introduzione alle scienze giuridiche. Gli studenti del primo anno di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, insieme ai rudimenti del diritto privato, ricevono anche un primo assaggio delle nozioni fondamentali dell'ordinamento giuridico: la norma, il diritto soggettivo, l'obbligo, la sanzione, il rapporto giuridico, la prescrizione dei diritti e cosí via. In definitiva, gli studenti entrano cosí in contatto con la teoria generale del diritto. Questa impostazione tradizionale è oggi posta in discussione. Da un lato c'è chi, rilevando come la distinzione — anch'essa tradizionale — tra diritto privato e diritto pubblico sia meno netta che in passato, rivendica alle istituzioni di diritto pubblico il compito di insegnamento introduttivo alle scienze giuridiche. D'altro canto, c'è chi ribadisce come tale compito sia comunque meglio assolto nel quadro del diritto privato, ma invoca nuovi metodi di studio e nuove modalità di insegnamento.

C'è anche una terza soluzione: quella che riconduce l'introduzione alle scienze giuridiche nel quadro di un insegnamento fondamentale di diritto comparato *tout court* (non piú diritto privato comparato). In questo senso sembrano muoversi diverse delle nostre facoltà giuridiche e in questo senso in particolare sta operando un collega studioso di diritto pubblico (in particolare di diritto costituzionale) comparato, Alessandro

[12] Il problema è stato oggetto di esame in un recente Convegno svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss di Roma.

Pizzorusso, che ha recentemente dato alle stampe il corso di lezioni di diritto comparato svolto all'Università di Firenze [13].

Un fatto è certo: la teoria generale del diritto è un cosa troppo seria

[13] A. Pizzorusso, *Corso di diritto comparato*, Milano, 1983. Si legge nella premessa al volume: « Questo corso è destinato agli studenti delle facoltà giuridiche che avvertono l'esigenza di inquadrare gli studi di diritto appena intrapresi in un panorama culturale non limitato al proprio paese e che a tal fine inseriscono nel loro piano di studi un insegnamento comparatistico a carattere propedeutico. Una disciplina di questo tipo — la cui denominazione piú esatta è quella di 'sistemi giuridici comparati' — non è prevista come obbligatoria dai nostri vetusti ordinamenti didattici e nella maggoir parte dei casi non è neppure inserita negli statuti universitari come insegnamento opzionale. Ciò nonostante, l'esigenza di dare agli studenti una preparazione di questo tipo ha fatto sí che, anche dove un tale insegnamento non è stato specificamente introdotto, esso venga spesso impartito, nell'àmbito della sperimentazione, sotto etichette piú tradizionali, come quella del 'diritto privato comparato', quella del 'diritto costituzionale comparato' o altre ancora [...]. Pur senza pretendere di dare informazioni complete o anche soltanto sufficienti ad una conoscenza sommaria di tutti gli ordinamenti giuridici statali e non statali — le quali renderebbero il testo piú simile ad un annuario che non ad un libro di diritto e comunque non potrebbero mai essere veramente esaurienti — ho cercato di fornire allo studente una limitata griglia di fatti e di nozioni, presentati in modo da mettere in evidenza i nessi che li collegano o li contrappongono, al fine di porlo in condizione, da un lato, di affrontare corsi di diritto comparato dedicati ad argomenti o discipline specifiche e, dall'altro lato, di impostare lo studio del proprio diritto nazionale nella piena consapevolezza che esso, non solo non costituisce un *unicum*, ma anzi si trova in rapporti talora assai stretti con molti altri ordinamenti diversamente caratterizzati. Una trattazione ispirata a questo criterio non può essere condotta nel rispetto delle tradizionali ripartizioni in base alle quali si parla del 'diritto privato comparato', del 'diritto costituzionale comparato', ecc., come di discipline giuridiche separate, ma deve contenere un'esposizione, circoscritta bensí ad osservazioni qualificate da un forte grado di approssimazione, ma potenzialmente suscettibile di comprendere tutti quanti i punti di osservazione piú particolari ».

Pizzorusso ricorda anche, che la quarta sessione della Conferenza europea delle facoltà giuridiche svoltasi a Strasburgo il 6-8 ottobre 1976 si è pronunciata a favore della introduzione negli ordinamenti degli studi universitari di un insegnamento di sistemi giuridici comparati. Nello stesso senso sembra si vada orientando ora anche la conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza italiane. Un auspicio per lo sviluppo dello studio del diritto comparato europeo nelle nostre Università è venuto da una mozione approvata all'unanimità dal XVI Congresso nazionale giuridico forense (Brescia-Gardone Riviera, settembre 1981) pubblicata in calce alla mia relazione *Rapporti di collaborazione tra avvocati dei paesi della Comunità economica europea*, in *Giust. civ.*, 1981, II, p. 824. Per ulteriori spunti sul tema si veda M. Cappelletti, *Il diritto comparato e il suo insegnamento in rapporto ai bisogni della società moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 162. Per un esperimento di un piano di studi completamente nuovo e indirizzato ai rapporti economici internazionali si veda R. Sacco, *Il diritto degli scambi transnazionali (un nuovo piano di studi nella Facoltà giuridica torinese)*, in *Foro it.*, 1981, V, c. 77.

per lasciarla soltanto ai teorici generali del diritto. Un importante contributo può venire anche dai comparatisti che, per la loro preparazione e vocazione, riescono a non essere troppo condizionati dalle strutture del sistema giuridico positivo. L'elaborazione dei concetti ed istituti fondamentali può cosí avere basi piú adeguate e piú solide. Insomma delle due l'una: o la teoria generale del diritto cambia impostazione e diventa un po' comparatista, oppure saranno i comparatisti che dovranno farsi carico anche dei problemi di teoria generale.

Un ultimo punto prima di concludere.

Finora ho parlato dell'esperienza di studio e insegnamento del diritto comparato in Italia e dell'importanza degli ordinamenti di *common law* come punto di riferimento nella comparazione con il nostro ordinamento. Vorrei rapidamente ricordare ora che nello studio ed insegnamento del diritto comparato che si fa negli altri paesi notevole interesse riveste come punto di riferimento il nostro ordinamento. I lavori dei nostri studiosi di diritto positivo sono stati sempre estremamente seguiti nei paesi di lingua latina, in particolare nei paesi di lingua spagnola e nel Sud-America. Anche la dottrina francese (soprattutto commercialistica piú che civilistica) legge abbastanza regolarmente i nostri autori. L'esperienza giuridica italiana, poi, è da qualche tempo al centro dell'attenzione anche di studiosi di altri paesi, in quanto rappresenta bene, forse meglio di altri sistemi a noi vicini e tradizionalmente piú importanti (quali quello francese o quello tedesco) questo travagliato momento di passaggio da un sistema chiuso, imperniato sulla produzione legislativa del diritto, ad un sistema « aperto » agli apporti di tutte le fonti del diritto. Ricordo in proposito gli studi di un maestro del diritto comparato americano (che è anche un uomo di grande umanità, e rappresenta un sincero amico per tutti noi che ci dedichiamo a questi studi) John Merryman, che insegna alla Law School della Stanford University, California [14]. Questi studi, che prendono come punto di riferimento tra i sistemi di diritto civile (o continentale) l'ordinamento italiano, sono rivolti al pubblico americano o anglosassone, ma riescono a cogliere con tanto acume le caratteristiche

[14] J.H. MERRYMAN, *The civil law tradition*, 2nd ed., Stanford, 1985 (la traduzione italiana della prima edizione a cura di A. de Vita è stata pubblicata con il titolo *La tradizione di* civil law *nell'analisi di un giurista di* common law, Milano, 1973); *The italian style*, I, *Doctrine*, II, *Law*, III, *Interpretation*, in *Stanford L. Rev.*, 18 (1966) (trad. it. a cura di D. Corapi e G. Marziale in *Riv. trim.*, 1966, p. 1170, con postilla di G. GORLA; 1967, p. 709 e 1968, p. 373); *The italian legal system* (insieme a M. CAPPELLETTI e J.M. PERILLO), Stanford, 1967; *Comparative Law: Western European and Latin American Legal Systems, Cases and Materials* (insieme a D.S. CLARK), Indianapolis-New York-Charlottesville, 1978.

fondamentali del nostro sistema da costituire utile strumento di riflessione anche per noi [15].

Questo, in fondo, è uno dei dati piú significativi del diritto comparato. Il suo studio è come un viaggio alla scoperta di terre inesplorate: ad ogni passo possono aversi sorprese e fonti di arricchimento culturale e spirituale.

DIEGO CORAPI

[15] Altre opere di comparazione giuridica tra *civil law* e *common law*, come quelle di A. T. VON MEHREN e J. R. GORDLEY, *The Civil Law System*, 2nd ed., Boston and Toronto 1977, si rivelano specialmente interessanti (anche se basate quasi esclusivamente sul riferimento agli ordinamenti tedesco e francese) in quanto nel presentare i nostri sistemi giuridici al pubblico anglosassone ne mettono in luce caratteri ed aspetti che non sempre dall'interno si riesce a vedere chiaramente.

Direzione, redazione e amministrazione: Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., 80121 Napoli, via Chiatamone, 7. Tel. 081/418346-426781-426581.

Per il 1986 un fascicolo L. 20.000; estero L. 30.000; abbonamento annuo L. 70.000; estero L. 100.000.

Annate complete 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, Italia L. 88.000 cad., estero L. 125.000 cad., fascicoli singoli 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, Italia L. 25.000, estero L. 38.000.

Spedizione in abbonamento postale Gruppo IV.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore anche con versamento sul conto corrente postale 00325803, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, nome, cognome ed indirizzo dell'abbonato. Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 30 giugno di ciascun anno saranno tacitamente rinnovati e fatturati a gennaio dell'anno successivo. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono contro rimessa dell'importo. All'Editore vanno indirizzate inoltre le comunicazioni per mutamenti di indirizzo, queste ultime accompagnate dall'importo di L. 1.000 in francobolli. Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'Amministrazione della Rivista.
Dattiloscritti, libri da recensire — possibilmente in duplice esemplare — pubblicazioni periodiche in cambio vanno spediti esclusivamente all'indirizzo della Direzione. I saggi, le rassegne e i commenti alla giurisprudenza daranno diritto a n. 50 estratti gratuiti; copie supplementari o estratti anticipati eventualmente richiesti all'anno del licenziamento delle bozze saranno forniti a prezzo di costo. La maggior spesa per le correzioni straordinarie è a carico dell'autore.

Registrazione presso il Tribunale di Benevento al n. 99 del 27 marzo 1980. Responsabile: Pietro Perlingieri. Spedizione in abbonamento postale, gruppo IV. Pubblicità meno del 70%. La Buona Stampa s.p.a., 80056 Ercolano (NA), via Cozzolino, 86.
Copyright by ESI Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli.